### UNIONE MONTANA VALLE STURA

Unione dei Comuni di Aisone, Argentera, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vignolo e Vinadio

### Provincia di Cuneo

# **DETERMINAZIONE**

## Numero 176 del 24/08/2017 Resp. Numero

### **OGGETTO:**

REVOCA DETERMINAZIONE N. 148 DEL 02/08/2017 AVENTE AD OGGETTO "PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO A MEZZO R.D.O. ME.P.A. PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER GLI ANNI 2017/2018, 2018/2019 E 2019/2020 E DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PER GLI ANNI 2018, 2019 E 2020 (CIG 7171190D2F) - INDIZIONE GARA TELEMATICA PER CONTO DEL COMUNE DI VIGNOLO" E DELLA SUCCESSIVA R.D.O. MEPA N. 1655485 DEL 04/08/2017

L'anno duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di agosto

# IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BERTOLA Arch. Anna

**Premesso** che l'art. 14 c. 5 dello Statuto dell'Unione Montana Valle Stura dispone che l'Unione svolge per conto dei Comuni associati e per gli uffici gestiti in forma associata il ruolo di Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell'ex art. 33 c. 3bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;

**Visto** il decreto del Presidente dell'Unione Montana Valle Stura n° 3 in data 07/03/2016 con la quale è stata individuata la sottoscritta arch. Anna Bertola, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Vinadio, quale Responsabile pro tempore della Centrale Unica di Committenza;

**Richiamata** la propria determinazione n. 148 del 02/08/2017 con cui veniva avviata per conto del Comune di Vignolo la procedura per l'affidamento del servizio di assistenza scolastica per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 e di gestione del centro estivo per gli anni 2018, 2019 e 2020 (CIG 7171190D2F);

Documento prodotto con sistema automatizzato del Unione Montana Valle Stura. Responsabile Procedimento: Bertola Anna (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

**Considerato** che a seguito dell'adozione della succitata determina è stata avviata la R.d.O. n. 1655485 del 04/08/2017 fissando la scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del giorno 26/08/2017;

### Evidenziato che:

- la procedura *de quo* informata al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevede che l'operatore economico interessato debba presentare un'offerta tecnica nelle forme di relazione che non può essere inserita sul Mepa per erronea creazione della Richiesta di Offerta, la quale non può essere modificata a posteriori;
- all'art. 15 del disciplinare di gara viene specificato che all'interno della procedura telematica Mepa, pena esclusione dalla gara, devono essere inseriti tre distinti plichi virtuali (documentazione amministrativa, progetto tecnico, offerta economica), il che comporterebbe all'esclusione dalla gara di tutte le ditte invitate in quanto impossibilitate a caricare una delle buste sulla procedura telematica;
- in data 17/08/2017 sono pervenuti dagli operatori economici quesiti e richieste di
  informazioni di natura e tipologia tecnica che non consentirebbero agli operatori interessati
  di prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte né
  alla Stazione Appaltante di provvedere ad un riscontro formale in tempo utile rispetto al
  termine di scadenza inizialmente fissato per la presentazione delle offerte in quanto il
  personale del Comune di Vignolo preposto al servizio in oggetto è attualmente in ferie;

**Tenuto conto** che le succitate problematicità costituiscono un potenziale limite alla partecipazione degli operatori economici alla R.d.O., così come attualmente predisposta, e che, pertanto, si rende opportuno riformulare la richiesta di R.d.O. per garantire l'inserimento della busta contenente l'offerta tecnica;

**Dato atto** che per la procedura concorsuale *de quo*, al momento, non sono ancora scaduti i termini di presentazione delle offerte e non si sono quindi formati i presupposti minimi per il consolidarsi di posizioni da parte dei soggetti interessati, compresi di quanti abbiano già presentato offerta;

**Visto** l'articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241 secondo il quale "per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge";

**Dato atto** altresì, in particolare, che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2418/2013 (Cons. Stato-Sez. VI- Sentenza 6 maggio 2013 n. 2418) rimarca che "L'amministrazione è notoriamente titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio provvedimento amministrativo. Con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, è quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara d'appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima del consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è ancora stato concluso...."

**Verificata** la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241;

**Considerato** inoltre che il potere di revoca in autotutela di un bando di gara rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara;

**Ritenuto** quindi necessario - in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art 97 Cost. nonché ai principi di matrice comunitaria volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure di gara – addivenire alla revoca in autotutela della gara in oggetto;

**Verificato** che nessun pregiudizio possa pertanto derivare ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela;

### Pertanto,

### Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016;

### DETERMINA

- 1. Di richiamare le premesse a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. Di procedere alla revoca, in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241:
  - della determinazione n. 148 del 02/08/2017 con cui veniva avviata per conto del Comune di Vignolo la procedura per l'affidamento del servizio di assistenza scolastica per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 e di gestione del centro estivo per gli anni 2018, 2019 e 2020 (CIG 7171190D2F);
  - della procedura R.d.O. Mepa 1655485 del 04/08/2017, avviata in esecuzione della succitata determinazione;
- 3. Di dare comunicazione della disposta revoca in autotutela della procedura di gara d'appalto con apposito comunicato sul MEPA;
- 4. Di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento con gli stessi mezzi e forme utilizzati per la pubblicazione della procedura di che trattasi;

# Letto, confermato e sottoscritto Demonte, 24/08/2017 Il Responsabile del Servizio F.to: BERTOLA Arch. Anna CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – REG. PUBBL. N. Il sottoscritto Vice Segretario dell'Unione attesta che la presente determinazione viene affissa all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi dal 24/08/2017. Demonte, 24/08/2017 Il Vice Segretario dell'Unione AIMAR dr. Piergiorgio E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge. Demonte, li \_\_\_\_\_\_

Il Vice Segretario dell'Unione AIMAR dr. Piergiorgio